

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**") ed in conformità all'allegato 3A, schema 4, del Regolamento Emittenti

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A. (la "**Società**") ha deciso di convocarVi per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzare l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e della normativa vigente. In conformità a quanto richiesto nell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, la presente Relazione illustra le motivazioni che sono poste alla base della richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo cui la Società intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

### **1) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie**

L'autorizzazione di acquisto e/o alienazione di azioni proprie viene richiesta allo scopo di migliorare la liquidità del titolo sul mercato, favorendo il regolare andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi, sostanzialmente legati ad un eccesso di volatilità.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ritiene opportuno che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire di cogliere le migliori opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato e, quindi, anche per porre in essere attività di *trading*.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, nei limiti previsti dalla legge e sulla base di quanto sarà eventualmente autorizzato dall'Assemblea della Società.

### **2) Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione**

Il numero proposto delle azioni da acquistare è il massimo consentito dalla normativa vigente; nello specifico, in conformità all'art. 2357 del Codice Civile, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, un numero pari a 12.500.000 azioni della Società.

Essendo il capitale sociale della Società rappresentato unicamente da azioni ordinarie del valore nominale unitario di un euro, le operazioni sono riferibili esclusivamente a tale categoria.

### **3) Rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 2357 del Codice Civile**

Il valore nominale delle azioni da acquistare sarà determinato nei limiti di cui al precedente punto, tenendo anche in considerazione le azioni eventualmente possedute da Società controllate.

In nessun caso, pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357, comma 3 del Codice Civile, il numero delle azioni proprie acquistate (e tenendo conto delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate) eccede o eccederà la decima parte del numero complessivo delle azioni emesse.

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **4) Durata dell'autorizzazione**

Si richiede l'autorizzazione ad effettuare le operazioni in argomento per la durata massima di diciotto mesi dalla data di delibera da parte dell'Assemblea.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

#### **5) Corrispettivo minimo e massimo, nonché valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati**

Il prezzo sulla base del quale effettuare le operazioni di acquisto sarà determinato in conformità alle disposizioni introdotte dalla delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 della CONSOB, ossia in misura non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente nel mercato in cui le proposte in acquisto vengono inserite.

Il prezzo sulla base del quale effettuare le operazioni di vendita non sarà inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo corrente della proposta di negoziazione in vendita indipendente più bassa pervenuta nel mercato in cui le proposte in vendita vengono inserite.

In ogni caso, il suddetto limite di prezzo per acquisti e disposizioni di azioni proprie non potrà superare i limiti eventualmente previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

#### **6) Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati**

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per la effettuazione delle operazioni di acquisto sulle azioni proprie il Consiglio di Amministrazione propone la costituzione di un apposito fondo dell'importo di € 25.000.000 (Euro Venticinquemilioni), da prelevare dalla Riserva Sovraprezzo Azioni iscritta nel Patrimonio Netto della Società, così come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2008.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno all'uopo perseguite.